

L'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE- 15 DICEMBRE 2021 ORE 06:00

## I soci di S.r.l. estinta non rispondono delle sanzioni

*Sara Mecca - Avvocato e Docente della Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza*

I soci di una società di capitali estinta non rispondono delle sanzioni relative al debito fiscale della persona giuridica. Questo perché gli ex soci sono considerati alla stregua degli eredi di una persona fisica - per cui la legge prevede espressamente l'intrasmissibilità delle sanzioni - e la norma tributaria prevede la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative tributarie. A confermare questo importante principio di diritto è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29112 depositata il 20 ottobre 2021.

Un contribuente riceveva una cartella di pagamento per obbligazioni tributarie relative all'anno 2005, assunte da una società estinta di cui lo stesso era socio.

La cartella veniva impugnata innanzi la CTP che tuttavia dichiarava il ricorso inammissibile.

Il giudice di appello confermava il giudizio di inammissibilità del ricorso originario, in quanto avente ad oggetto non vizi propri dell'atto impugnato, ma **vizi derivati**, il cui esame era precluso dalla mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento.

Il contribuente proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, lamentando - tra le altre cose - l'omessa applicazione dell'art. 7 del D.L. n. 269/2003, poiché il giudice di appello aveva omesso di rilevare la **non assoggettabilità del contribuente**, responsabile in qualità di **ex socio della società di capitali estinta**, alle **sanzioni** irrogate.

### La normativa

L'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede il principio di **intrasmissibilità della sanzione amministrativa tributaria** agli eredi. La disposizione prevede testualmente che "l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi".

Inoltre, l'art. 7, D.L. n. 269/2003 - convertito nella legge n. 326/2003 - prevede la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.

In sostanza, dispone che le **sanzioni** amministrative relative al **rapporto fiscale** proprio di società o enti con personalità giuridica siano **esclusivamente a carico della persona giuridica**.

### La decisione della Corte di Cassazione

Con l'[ordinanza n. 29112/2021](#), la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato.

I Supremi giudici ricordano, anzitutto, che l'**estinzione della società** conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, determina un **fenomeno di tipo successorio**, in forza del quale le obbligazioni passive dell'ente non si estinguono - il che determinerebbe un ingiusto sacrificio del diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente; ciò a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. L'esistenza di un siffatto limite di responsabilità, peraltro, non è di ostacolo all'accertamento della fondatezza del credito erariale e alla preconstituzione di un valido titolo nei confronti dei soci, non potendosi negare la sussistenza di un interesse dell'Amministrazione finanziaria a tali

provvedimenti, avuto riguardo alla natura dinamica dell'interesse ad agire e, in particolare, alla possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio.

Tuttavia, per quanto riguarda le sanzioni, richiamando un unico precedente della medesima Corte (Cass. n. 9094/2017), la Cassazione afferma un importante principio: le sanzioni irrogate ad una società capitali, successivamente estinta, non si trasmettono ai soci ed al liquidatore.

I giudici rilevano, in particolare, che trova applicazione l'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, che sancisce l'intrasmissibilità delle stesse agli eredi, nonché il principio della responsabilità personale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo ("La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione"), avallato in materia societaria dall'art. 7 del D.L. n. 269/2003, che ha introdotto la regola della **riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie**.

Pertanto, la **pretesa erariale** esercitata con la **cartella di pagamento notificata al contribuente** è **infondata**, trattandosi peraltro di vizio dell'atto impugnato e non derivato dal prodromico avviso di accertamento, il quale si era limitato a contestare le violazioni tributarie commesse dalla società e a quantificare il relativo debito fiscale di quest'ultima.

Da qui l'accoglimento del ricorso del contribuente proprio sul profilo sanzionatorio, con rinvio, anche per le spese, alla CTR in diversa composizione.

## Alcune considerazioni

La pronuncia della Corte di Cassazione è senza dubbio rilevante, atteso che, di prassi, gli Uffici richiedono ai soci o ai liquidatori anche le sanzioni, *pro quota*.

L'ordinanza conferma un unico precedente sul punto, contenuto nella sentenza n. 9094/2017, la quale aveva tra l'altro previsto l'**applicazione** del principio **anche d'ufficio** e non su specifica contestazione del contribuente (anche se prudenzialmente tale contestazione conviene sollevarla).

Così, per le sanzioni relative agli illeciti compiuti dagli enti collettivi, la responsabilità delle violazioni è attribuita esclusivamente alla persona giuridica e non, dunque, alla persona fisica, autore della stessa.